

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

24° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1973

Presidenza del Presidente GARAVELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta e rinvio:

« Norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo » (1330) (D'iniziativa dei deputati Simonacci; de Meo ed altri; Bologna ed altri; Catella; Boffardi Ines ed altri; Galloni; Manco; Felici e Lobianco; Felici e Lobianco; Belluscio; De Lorenzo Giovanni ed altri; Poli; Savoldi e Balzamo; Savoldi e Balzamo; Giomo ed altri; Felici; Menicacci ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati);

« Norme riguardanti lo stato di avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza e di assistenza degli ufficiali di complemento e dei sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle Forze armate trattenuti in ser-

vizio » (298) (D'iniziativa dei senatori Pelizzo e Colella);

« Provvedimenti riguardanti gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate trattenuti in servizio » (555) (D'iniziativa del senatore Bonaldi);

PRESIDENTE	Pag. 294, 299, 300 e <i>passim</i>
ANTONICELLI	301
BRUNI	306
BUFFONE, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i>	302, 305
BURTULO, <i>relatore alla Commissione</i> 294, 301, 305	
MONTINI	301, 305
PELIZZO	299, 305
PIRASTU	299, 300
ROSATI	300
SIGNORI	301
SPORA	300, 301, 304
TANUCCI NANNINI	302

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

DELLA PORTA, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« **Norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo** » (1330), **d'iniziativa dei deputati Simonacci; de Meo ed altri; Bologna ed altri; Catella; Boffardi Ines ed altri; Galloni; Manco; Felici e Lobianco; Felici e Lobianco; Belluscio; De Lorenzo Giovanni ed altri; Poli; Savoldi e Balzamo; Savoldi e Balzamo; Giomo ed altri; Felici; Menicacci ed altri** (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« **Norme riguardanti lo stato di avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza e di assistenza degli ufficiali di complemento e dei sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle Forze armate trattenuti in servizio** » (298), **d'iniziativa dei senatori Pelizzo e Colella;**

« **Provvedimenti riguardanti gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate trattenuti in servizio** » (555), **d'iniziativa del senatore Bonaldi**

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: « Norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo », d'iniziativa dei deputati Simonacci; de Meo, Bressani, Santuz, Fioret; Bologna, Buffone, Canestrari, Villa, Lucchesi; Catella; Boffardi Ines, Marchetti, Vaghi, Sangalli, Sisto, Vecchiarelli, Girardin, Giordano, Balasso, Traversa; Galloni; Manco; Felici e Lobianco; Felici e Lobianco; Belluscio; De Lorenzo Giovanni, Niccolai Giuseppe, Rauti, Saccucci; Poli; Savoldi e Balzamo; Savoldi e Balzamo; Giomo, Quillieri, Gerolimetto, Serrentino; Felici; Menicacci, Niccolai Giuseppe, De Lorenzo Giovanni, Saccucci, già approvato dalla Camera dei deputati;

« Norme riguardanti lo stato di avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza e di assistenza degli ufficiali di complemento e dei sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle Forze armate trattenuti in servizio », d'iniziativa dei senatori Pelizzo e Colella; « Provvedimenti riguardanti gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate trattenuti in servizio », d'iniziativa del senatore Bonaldi.

Prego il senatore Burtulo di riferire sui disegni di legge.

B U R T U L O, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, desidero avvertire che la mia relazione non sarà forse del tutto completa, data la vastità della materia trattata ed in considerazione anche del fatto che ho potuto avere gli elementi necessari soltanto nella giornata di ieri. Credo tuttavia di poter fare un'illustrazione abbastanza approfondita, rinviando all'esame dei singoli articoli le eventuali ulteriori delucidazioni che si rendessero necessarie.

È noto, dunque, che il trattenimento in servizio ed il richiamo a domanda degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento è stato sempre in passato considerato dal Ministero della difesa un rapporto d'impiego atipico e, purtroppo, senza alcuna tutela giuridica ai fini della continuità del servizio e delle norme previdenziali. I richiami o i trattenimenti a domanda, le cessazioni dal servizio e i ricollocamenti in congedo venivano definiti dall'Amministrazione con ampia discrezionalità; gran parte della categoria veniva posta in congedo all'atto della promozione a capitano o al momento della valutazione a maggiore. Il trattenimento e il richiamo a domanda non hanno avuto però, come sarebbe stato logico, tenendo presenti gli articoli 3 e 59 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali (l'articolo 3 dice che gli ufficiali in congedo non sono vincolati da rapporto di impiego; l'articolo 59 definisce quali sono i doveri degli ufficiali di complemento), carattere di eccezionalità, ma vi si è fatto ricorso abbastanza di frequente per sopperire alle deficienze dei qua-

4^a COMMISSIONE

24° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1973)

dri inferiori delle Forze armate. Questo, a partire dall'immediato dopoguerra, nella fase della loro ricostituzione, quando per fronteggiare le nuove esigenze, di fronte alle quali i quadri del servizio permanente erano del tutto inadeguati, si fece ricorso al personale in congedo, con preferenza per gli ex combattenti e per coloro che fossero impossibilitati a ritornare ai paesi di residenza per cessata sovranità dello Stato italiano. Inoltre, l'aumento delle esigenze e dei compiti, conseguenti all'adozione ed al perfezionamento di nuovi sistemi d'arma ed alla specializzazione nei vari settori tecnici delle Forze armate, ha incoraggiato il non trascurabile ricorso al personale appartenente alle categorie di complemento che, per la specifica preparazione conseguita attraverso i corsi effettuati e l'esperienza pluriennale acquisita, è stato in grado di svolgere, e di fatto tuttora svolge, compiti delicati ed impegnativi, con mansioni e responsabilità in tutto uguali a quelle dei colleghi del servizio permanente effettivo.

Pertanto, il trattenimento ha avuto di fatto carattere continuo e permanente, non interrotto dalle periodiche conferme di trattenimento susseguitesesi nel tempo. Era evidente, sussistendo in concreto gli elementi essenziali del rapporto d'impiego e cioè la collaborazione prestata in diretta relazione con i fini istituzionali dell'Ente, la durata nel tempo e la continuità delle prestazioni, la determinazione della retribuzione e la subordinazione gerarchica, che apparisse del tutto anacronistica con il nostro ordinamento giuridico, e certamente non in linea con i nostri principi costituzionali, l'illimitata discrezionalità dell'Amministrazione nel troncamento del rapporto d'impiego e l'assenza di ogni forma previdenziale, non compensata certamente dai premi di rafferma. Nè poteva restare senza considerazione il dramma umano di molti ufficiali e sottufficiali che, dopo un qualificato e benemerito servizio, erano esposti al pericolo di congedo senza pensione, o con minimi assolutamente insufficienti, spesso con il carico di una famiglia nel momento più critico, con grave difficoltà per l'inserimento nelle attività di lavoro della vita civile.

Un primo passo fu fatto con la legge 28 marzo 1968, n. 371, successivamente modificata dalla legge 11 maggio 1970, n. 289. Invero, si è previsto con norma speciale il trattenimento fino al diritto a pensione degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento che avessero maturato un quinquennio di trattenimento oltre il normale servizio di leva, con condizioni di carriera analoghe a quelle previste per gli ufficiali dei ruoli normali e con limiti di età uguali a quelli stabiliti per gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento (subalterni 38 anni, capitani 45 anni, maggiori 52 anni). Si istituiva, inoltre, una ferma quinquennale a premio, non rinnovabile, per coloro che avessero presentato domanda di trattenimento dopo il servizio di prima nomina. Il provvedimento legislativo tendeva a ridurre e a disciplinare il ricorso all'impiego del personale di complemento, riconoscendo un minimo di previdenza per il personale con una certa anzianità di servizio, cercando di sbloccare il riformarsi di situazioni drammatiche sul piano umano, istituendo il contratto a termine per l'ulteriore impiego di subalterni limitato, al massimo, al quinquennio. Nel contempo, bisogna dare atto che l'Amministrazione della difesa ha procurato di assorbire nei ruoli speciali e nei ruoli dei servizi una parte dei trattenuti a ferma volontaria quinquennale non rinnovabile, aumentando i posti messi a concorso e bandendo concorsi straordinari per il passaggio in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico e nel ruolo servizi. Tuttavia il provvedimento n. 371 è risultato inadeguato. Il trattenimento fino all'acquisizione del diritto a pensione, con i limiti di età prima citati, non risolveva il dramma umano di molti ufficiali destinati al congedo con pensioni assolutamente insufficienti; rimaneva la grave sperequazione nel campo previdenziale per la non iscrizione all'opera di previdenza, per il mancato riconoscimento della buonuscita, dell'aspettativa, dei benefici combattentistici, dell'equo indennizzo e così via. Permaneva, per tutta la categoria, la negazione dei diritti riconosciuti al pubblico impiego a causa dell'atipicità del rapporto, sostenuta dal Ministero della difesa. D'altra

parte, l'istituzione della ferma quinquennale non si è dimostrata un rimedio efficace per il futuro, essendone limitata l'applicazione ai soli subalterni, dando loro un premio alla fine della ferma volontaria, e negando la possibilità di continuità del rapporto. Infatti, l'inserimento nella vita civile di giovani dai 27 ai 30 anni, dopo 7 anni e mezzo di vita militare, presenta difficoltà e crea casi umani meritevoli di considerazione; nè, d'altra parte, è servita a bloccare il fenomeno della permanenza continuata degli ufficiali di complemento, poichè l'Amministrazione della difesa ha consentito che gli ufficiali rafforzati, che non avevano partecipato ai concorsi per il passaggio in servizio permanente effettivo o che partecipandovi non li avevano superati, rimanessero in servizio nella posizione di trattenuti.

Già nella passata legislatura furono presentati in entrambi i rami del Parlamento numerosi disegni di legge intesi a risolvere, organicamente oppure parzialmente, la posizione giuridico-amministrativa del personale di complemento o della riserva di complemento delle Forze armate. Già nell'ottobre 1971 fu costituito, in seno alla VII Commissione difesa della Camera dei deputati, un comitato ristretto per l'esame delle varie proposte di legge e per la redazione di un testo organico che potesse dare una soluzione soddisfacente e definitiva al complesso problema. La fine anticipata della legislatura, nonostante il lavoro fatto, ne sospese i lavori. Nella presente legislatura sono state presentate ben 17 proposte di legge alla Camera dei deputati e due disegni di legge (quelli dei senatori Pelizzo e Colella e del senatore Bonaldi) al Senato, i quali ultimi sono ora al nostro esame, unitamente al provvedimento trasmessoci dalla Camera dei deputati.

Il lungo lavoro della Commissione difesa della Camera, svolto sia tramite un apposito comitato ristretto, sia in numerose sedute della Commissione medesima, ha portato all'approvazione di un testo unificato (è il disegno di legge n. 1330), con il titolo seguente: « Norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui

sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo ».

Riservandomi un'esposizione più particolareggiata in sede di illustrazione degli articoli, farò una rapidissima sintesi di quanto previsto nel provvedimento. In primo luogo, dunque, l'inquadramento, fuori ruolo, di tutto il personale richiamato o trattenuto in servizio a norma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e cioè di coloro i quali, avendo nel 1968 cinque anni di anzianità, ebbero la possibilità di permanere in servizio con lo sviluppo di carriera del ruolo normale, fino al raggiungimento del minimo di pensione e comunque fino ai limiti di età stabiliti per la riserva di complemento; e, inoltre, l'inquadramento, nei limiti numerici fissati per ciascuna Arma per il 1974 dall'articolo 5 e dall'articolo 19 per i sottufficiali e, negli anni seguenti, nei limiti numerici consentiti successivamente con legge di bilancio, di coloro i quali sono stati ammessi alla ferma quinquennale non rinnovabile.

Il secondo punto fondamentale del disegno di legge disciplina l'avanzamento con progressione di carriera a ruolo aperto sino al grado di tenente colonnello, con permanenza in ciascun grado pari a quella dei ruoli normali. Il terzo punto è costituito dall'estensione di tutte le norme previdenziali riconosciute al pubblico impiego e di quelle speciali per i militari, e cioè delle norme speciali di trattamento in caso di sopravvenuta inidoneità fisica prima del conseguimento della pensione, delle disposizioni vigenti in materia di ricoveri e cura e di indennizzo. Come pure si è disposta l'estensione al personale di complemento del trattamento previsto per il personale in servizio permanente effettivo per quel che riguarda il riscatto della liquidazione, l'indennità di buonuscita, i benefici previsti per i combattenti, l'iscrizione all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, l'iscrizione alle casse ufficiali e sottufficiali.

Il disegno di legge rappresenta una radicale sanatoria di tutte le disparità di trat-

4^a COMMISSIONE

24° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1973)

tamento e di tutte le incongruenze che il mancato riconoscimento di uno *status* o di un rapporto di servizio e di impiego, di fatto esistente, aveva causato. Esso, salvo aspetti del tutto marginali, è accolto con il massimo favore dalla categoria, la quale teme però che eventuali ritardi nella sua approvazione possano pregiudicarne l'applicabilità al personale per il quale sta per scadere il periodo di trattenimento o sul quale incombono i limiti di età.

L'ampiezza della sanatoria ed il giusto riconoscimento del rapporto di servizio e di impiego, con tutte le sue conseguenze, e l'esigenza di provvedere subito, cioè entro la fine dell'anno, non mi esimono, dopo un attento esame, dal dovere di avanzare alcune considerazioni critiche. Anzitutto, la configurazione di una categoria di personale fuori ruolo, alimentata con aliquote fissate annualmente dalla legge di bilancio e con il trattenimento in servizio fino al grado di tenente colonnello, senza che sia prefissato un volume organico globale, può essere fonte di inconvenienti ed esige, sia pure in un momento successivo, più precisa normativa. In secondo luogo, il reclutamento a domanda senza concorso, con il solo vincolo del giudizio della Commissione ordinaria di avanzamento, può essere consentito in sede di sanatoria, ma contrasta con la norma che prevede per tutte le altre categorie di ufficiali concorsi per esami e frequenze pluriennali di istituti e di corsi. Quindi, la norma avrebbe bisogno, ma in un secondo tempo, di una precisa ed ulteriore disciplina. In terzo luogo, l'automaticità delle promozioni senza le selezioni valutative da capitano a maggiore, con una velocità di avanzamento pari a quella del ruolo normale, a ruolo aperto, e cioè senza i vincoli di numero di promovibilità e di aliquota di valutazione, subordinatamente solo alla promozione degli ufficiali di pari grado ed anzianità dei ruoli normali, può creare una non giusta posizione di privilegio, specialmente nei riguardi degli ufficiali del ruolo speciale unico. Bisogna evitare che, nel lodevole intento di rendere giustizia ad una categoria di ufficiali e sottufficiali, si ecceda nel senso opposto crean-

do situazioni di privilegio che sarebbero ingiustificate nei riguardi di chi è entrato regolarmente in carriera, magari compiendo gravi sacrifici, sottoponendosi ad esami, perdendo anche l'anzianità precedente, conseguita nel ruolo di complemento. Già, ineluttabilmente, i migliori e più coscienti ufficiali di complemento trattenuti, che a causa della precarietà della loro posizione e dell'incombente eventualità del collocamento in congedo hanno partecipato ai concorsi per il passaggio in servizio permanente effettivo, si trovano in condizioni di inferiorità perchè hanno dovuto rinunciare al grado ed all'anzianità conseguiti; ma sarebbe assurdo, e a mio giudizio veramente inaccettabile, che anche nello sviluppo della successiva carriera dovessero trovarsi in condizioni di grave svantaggio. Come ho già detto, infatti, dagli ufficiali di complemento ha luogo, a mezzo concorso, il reclutamento di gran parte degli ufficiali del ruolo speciale unico e del ruolo servizi. Ora, chi si trova in questa situazione, pur avendo perso degli anni di servizio, potrebbe trovare un compenso in un limite d'età maggiore per quanto riguarda la permanenza in servizio nel grado di tenente colonnello, cioè il cinquantanovesimo anno anzichè il cinquantaseiesimo.

I beneficiari dell'attuale disegno di legge avranno, quindi, il vantaggio di entrare senza concorso, senza perdere nè grado nè anzianità; avranno, in questo modo, una carriera più celere, fruendo di fatto dello stesso vertice di carriera degli ufficiali del ruolo speciale, di cui ben pochi potranno raggiungere il grado di colonnello. Gli ufficiali di complemento, cioè, sono promossi purchè siano restati nel grado lo stesso periodo prescritto per gli ufficiali del ruolo normale, e sono promossi se il pari grado — o pari anzianità — nel ruolo normale è stato promosso; però nel ruolo speciale unico le permanenze nei gradi sono molto più lunghe, ed allora sarebbe assurdo dare la possibilità di un'accelerazione di carriera a chi è rimasto nel complemento, senza perdere nè grado nè anzianità, rispetto a chi è entrato nel

servizio permanente effettivo, nel ruolo speciale.

Consegue da ciò l'esigenza di approvare, sì, il provvedimento, ma modificando, con un emendamento che mi permetterò di illustrare, anche gli articoli 114 e 115 della legge sull'avanzamento degli ufficiali di complemento, nel senso che questi ufficiali vengano promossi qualora abbiano una determinata permanenza nel grado e siano promossi sia quelli del ruolo normale, sia quelli del ruolo speciale. In caso contrario, daremmo luogo ad evidenti sperequazioni di trattamento tra gli appartenenti al ruolo speciale provenienti dal complemento — 5.000 circa nelle Forze armate — e coloro i quali non hanno voluto o potuto superare i concorsi e che si vuole oggi stabilizzare in servizio in una specie di ruolo non ancora ben definito.

Il disegno di legge, in questa ipotesi, susciterebbe le giustificate reazioni di 5 mila ufficiali che invocherebbero lo stesso trattamento mediante una ricostruzione di carriera e nuove norme di avanzamento; ciò comporterebbe incisive modificazioni dei volumi organici del predetto ruolo allo scopo di superare la sperequazione di trattamento tra le due categorie, e di ovviare all'inconveniente per il futuro, con la conseguenza di vanificare in particolar modo il ruolo speciale. Le Forze armate avevano proposto, fin dalla passata legislatura, una modificazione delle condizioni di carriera degli ufficiali in questione, intesa a legare la loro progressione in carriera alla conseguita promozione degli ufficiali di pari grado e anzianità appartenenti ai corrispondenti ruoli normale e speciale del servizio permanente. In tal modo, fermi restando i vantaggi che di fatto esistono, come ad esempio la conservazione del grado, la non selezione nella promozione da capitano a maggiore, eccetera, si assicurerebbe almeno una perequata progressione di carriera degli ufficiali del ruolo speciale provenienti dalle categorie degli ufficiali di complemento, nonchè degli ufficiali trattati con norme speciali.

Vi è un altro punto nel provvedimento che deve necessariamente essere modificato,

nel senso che all'articolo 3, ultimo comma, occorre dire che agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano richiamati ed abbiano superato i limiti di età o di servizio indicati dalla legge stessa, si applicano i benefici previsti dagli articoli 6, 8, 11, 13, 24, 25 e 26 del presente provvedimento. Tali norme riguardano l'estensione delle disposizioni previdenziali. Le suddette disposizioni, per una dimenticanza della VII Commissione della Camera dei deputati, non sono state previste per i sottufficiali; sarebbe cosa assurda non provvedere nello stesso senso degli ufficiali, poichè identiche sono le esigenze.

Esistono, poi, anche talune piccole mende che, molto probabilmente, dipendono da errori di stampa oppure da mancato coordinamento.

Il provvedimento, in conclusione, è nel suo insieme un provvedimento di grande portata nell'ambito delle Forze armate in quanto sana uno dei più spinosi problemi che incide profondamente anche nella dignità di una categoria abbastanza numerosa di ufficiali in servizio. Merita, dunque, l'approvazione, salvo per quei punti da affrontare e risolvere subito, di cui ho già detto, e cioè l'estensione ai sottufficiali, che si trovano nella riserva di complemento, di quelle previdenze che sono stabilite per gli ufficiali e la modificazione degli articoli 114 e 115 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, in modo da disciplinare le condizioni di promovibilità degli ufficiali di complemento, in riferimento ai pari grado dei ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo.

Vi sarebbero, inoltre, degli aspetti secondari da considerare, quale ad esempio la condizione di coloro che sono stati posti in congedo dopo l'emanazione della legge n. 371 del 1968, i quali restano senza l'indennità di buonuscita e senza l'estensione dei benefici combattentistici; ma la soluzione di questo aspetto comporterebbe variazioni di spesa e questioni di principio che potrebbero ritardare la definitiva approvazione del disegno di legge, per cui sarebbe preferibile

4^a COMMISSIONE24^o RESOCONTO STEN. (21 novembre 1973)

esaminare eventualmente il problema in un altro contesto.

Su altre questioni particolari e su eventuali emendamenti mi riservo di rispondere al momento della loro presentazione.

A questo punto dovrei passare all'illustrazione dei singoli articoli e delle tabelle annesse, ma poichè il limitato tempo a disposizione non mi ha permesso di preparare un riassunto stringato, mi rimetto all'attenta lettura dei colleghi, restando a loro disposizione per un comune approfondimento.

Concludendo, sono del parere di approvare il più rapidamente possibile il provvedimento, introducendo le due essenziali modifiche cui ho accennato e che non comporterebbero, in un ritorno del disegno di legge alla Camera dei deputati, ulteriori discussioni. Ringrazio dell'attenzione e chiedo scusa se non sono stato sufficientemente esauriente.

P R E S I D E N T E. La ringrazio, senatore Burtulo. La sua esposizione, nonostante la brevità del tempo con il quale ha affrontato il suo compito, per la verità anche alquanto complesso, è risultata, a mio avviso, sufficientemente ampia ed esplicativa. Naturalmente, nel corso della discussione, gli eventuali punti che potessero essere sfuggiti all'attenzione del relatore potranno essere posti opportunamente in luce.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P E L I Z Z O. Pur ringraziando il relatore per la sua precisa e diligente esposizione, debbo dichiararmi sorpreso per alcune sue conclusioni. Speravo infatti che il disegno di legge in discussione potesse essere approvato oggi stesso, o almeno quanto prima; viceversa, con gli emendamenti che si preannunciano, esso dovrà successivamente tornare alla Camera dei deputati, il che provocherà ritardi tali da deludere ancora una volta l'attesa degli interessati. Si tratta infatti, com'è noto, di una questione la quale si trascina da lunghissimo tempo: anche nelle precedenti legislature l'argomento venne diffusamente trattato e da parte

nostra vi fu sempre l'impegno a risolverlo nel migliore dei modi.

Per quanto riguarda il testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, dobbiamo riconoscere che trovare un punto di convergenza tra 17 diverse proposte parlamentari non è stata cosa facile; i colleghi deputati sono riusciti a farlo e di ciò dobbiamo dar loro atto. Il disegno di legge numero 289, del quale io sono firmatario, insieme al collega Colella, in fondo integra il disegno di legge n. 1330, essendo frutto dell'esperienza acquisita in materia nel passato, per cui sarei lieto se esso potesse essere accolto nell'ambito del predetto provvedimento di portata più vasta.

Concludendo, pur paventando le complicazioni che la presentazione di emendamenti potrebbe comportare, mi rimetto all'orientamento che emergerà dalla discussione.

P I R A S T U. Desidero ribadire, molto brevemente, i rilievi avanzati dal senatore Pelizzo. Era stato compiuto dall'altro ramo del Parlamento un lavoro così complesso e difficile, anche attraverso un apposito comitato (e noi sappiamo che in questi organismi ristretti tutti gli aspetti, anche i più complicati, vengono esaminati, approfonditi, risolti nel miglior modo possibile), che ritenevamo fosse giunto il momento di concludere un *iter* tanto tormentato. Restiamo pertanto fermi nella convinzione che sia necessario approvare il disegno di legge n. 1330 nel testo pervenutoci, ed il più rapidamente possibile.

Certo, concordo su alcune valutazioni critiche prospettateci dal relatore, specie per quanto riguarda i due punti che richiederebbero, a suo avviso, una modifica. In realtà egli ne ha elencati più di due, in quanto ha parlato del volume del ruolo, della mancanza di un vincolo di concorso, dell'automaticità delle promozioni; però si è soffermato, ripeto, in modo particolare sulla necessità di modificare gli articoli 113 e 115 della legge d'avanzamento, oltre che l'articolo 3 del disegno di legge. Debbo però notare che il pericolo rappresentato dal permanere delle norme suddette non è stato da lui associato all'altro, che mi sembra non

4^a COMMISSIONE

24° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1973)

meno grave e che non possiamo nasconderci: il pericolo, cioè, rappresentato da un ritorno del disegno di legge in discussione alla Camera dei deputati e da un eventuale successivo ritorno dello stesso al Senato, perchè non possiamo escludere, nè teoricamente nè praticamente, che l'altro ramo del Parlamento insista sul testo approvato; il che darebbe luogo ad un ritardo sufficiente a far saltare i termini utili per numerosi ufficiali di complemento. E mentre alle lacune è sempre possibile rimediare mediante successivi provvedimenti di legge, la scadenza dei termini costituirebbe veramente una conseguenza irreparabile per coloro che ne fossero colpiti.

Ritengo, quindi, che la nostra Commissione dovrebbe opporsi ad una possibilità del genere, anche per evitare il sorgere di un dubbio più malizioso e certo per lei non commendevole; quello di aver volutamente ritardato l'entrata in vigore delle norme che stiamo discutendo per consentire che, nelle more, si operi automaticamente uno sfoltimento del numero degli interessati. Se così dovesse essere, ci troveremmo ad avere assunto una responsabilità nei confronti di un gruppo abbastanza folto di ufficiali di complemento, ai quali si destinano nobili parole di apprezzamento per la funzione svolta, senza per altro accompagnarle da fatti concreti. Nè credo sarebbe possibile ovviare al suddetto inconveniente congelando, come si usa dire, con una norma transitoria da aggiungere a quelle che discutiamo, la situazione di chi rischia di veder scade-
dere dei termini.

Ecco il motivo per il quale il Gruppo comunista, pur non dissentendo, come dicevo, dalla valutazione critica che il senatore Burtulo ha così lucidamente ed appassionatamente illustrata su quei punti fondamentali, anzi consentendovi, ritiene che occorra evitare il pericolo maggiore.

R O S A T I . Entro quanto tempo dovrebbe essere approvato il disegno di legge, per evitarlo?

P I R A S T U . Entro venti giorni, in considerazione della scadenza del 31 dicem-

bre. Mi sembra quindi che la nostra posizione sia molto chiara, che non nasconda nulla: non intendiamo minimizzare le questioni prospettateci dal relatore, ma siamo tutti inermi di fronte a questa responsabilità.

P R E S I D E N T E . Comunico che la 1^a Commissione ci ha ora trasmesso il seguente parere sul disegno di legge n. 1330:

« La 1^a Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, dichiara di esprimere parere favorevole al suo ulteriore corso. Esprime tuttavia parere non favorevole relativamente agli articoli 5 e 19, con i quali si tende a perpetuare, istituzionalizzandola, una situazione anomala che andava disciplinata, ma non anche con riguardo al futuro ».

Ora, che cosa significa: « ma non anche con riguardo al futuro »? Bisognerebbe chiarire che cosa intende la 1^a Commissione con tali parole, posto che il suo parere, in questioni riguardanti l'organizzazione della Pubblica amministrazione, è da ritenere vincolante.

S P O R A . Signor Presidente, la sua comunicazione ci colpisce particolarmente sia in riferimento agli interventi che stiamo per fare in questo dibattito, sia nei riguardi dell'urgenza con cui dovrebbe essere approvato il provvedimento. Io ritengo che, riservandoci di chiarire il significato del parere della 1^a Commissione, potremmo proseguire nella discussione del disegno di legge.

La relazione del senatore Burtulo è stata appassionata ed io condivido il giudizio che il ruolo speciale esiga una revisione attraverso un apposito provvedimento; perchè, per quanto riguarda il presente disegno di legge, il quale si riferisce soprattutto alla promovibilità degli ufficiali di complemento nei confronti dei colleghi del ruolo speciale, vi è da osservare che non è con la promovibilità del pari grado di complemento in riferimento all'ufficiale del ruolo speciale che risolviamo la questione del predetto ruolo, ed infatti so che il Ministero stesso si sta preoccupando di predisporre una normativa apposita. Questo provvedimento non garantirebbe nulla al ruolo e provocherebbe

4^a COMMISSIONE

24° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1973)

invece un danno notevole agli ufficiali di complemento. Sotto questo profilo anch'io mi sono preoccupato di vedere la situazione; abbiamo, nelle varie armi, una serie di capitani, soprattutto del ruolo speciale, che per motivi disciplinari o per altri motivi non saranno mai promossi.

BURTULO, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge a questo proposito prevede tutta una casistica; leggendolo attentamente si vedrà che tutto è previsto!

S P O R A . Debbo notare, però, che tutta questa casistica relativa alla mancata promozione non appare sempre evidente: non sempre è detto per quali motivi un ufficiale non è preso in considerazione, e spesso non vi è un motivo specifico di ritardo nella promozione. Ritengo, dunque, che il problema del ruolo speciale deve essere affrontato una volta per tutte con un disegno di legge apposito, perchè con il sistema proposto noi non procuriamo assolutamente un miglioramento concreto della situazione degli appartenenti al ruolo speciale, se non la piccola soddisfazione di poter dire « se non sono promosso io non sei promosso tu », il che mi sembra ben poca cosa di fronte alle tante richieste avanzate.

Pertanto, ripeto, sarei dell'avviso che, chiarito il pensiero della 1^a Commissione, si proceda all'approvazione del disegno di legge. L'emendamento suggerito dal relatore, relativo ai sottufficiali, mi sembra molto giusto; però sarà importante sentire il parere del Governo, perchè trattandosi, come anch'io penso, di una omissione pura e semplice, per evitare di ritardare l'*iter* del provvedimento lo stesso Governo potrebbe provvedere immediatamente con un apposito disegno di legge.

Detto questo, concludendo, dichiaro di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge così come è stato presentato.

S I G N O R I . Anche io ritengo anzitutto che sia indispensabile chiarire il parere della 1^a Commissione, che forse è poco chiaro anche per coloro che l'hanno redatto. È

vero, poi, che quando si legifera bisogna preoccuparsi di far presto e bene; ci troviamo però in presenza di una scadenza prossima, superata la quale conseguenze molto negative andrebbero a ricadere su un numero piuttosto rilevante di interessati. Preoccupiamoci, dunque, di fare presto, ripromettendoci di dare accoglimento alle valutazioni critiche del relatore — sentito anche il parere del Governo — tramite un provvedimento *ad hoc*; eviteremo in tal modo di vanificare lo sforzo compiuto dalla Commissione difesa della Camera per condensare in un testo unico le varie proposte di legge presentate in argomento. Procediamo, dunque, con la discussione.

A N T O N I C E L L I . Suggestirei di seguire l'opinione da diverse parti politiche espressa, nel senso di proseguire la discussione, sentito il parere del Governo e tenuto anche conto del parere della 1^a Commissione che, anche se è poco chiaro, non è certamente, a mio avviso, vincolante.

P R E S I D E N T E . È in effetti, mia intenzione interpellare il Governo senza chiudere la discussione generale e cercare di chiarire il parere trasmessoci dalla 1^a Commissione. Proporrei, in tal senso, di rinviare a domani il seguito della discussione per ritrovarci nelle condizioni migliori per poter concludere l'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno.

M O N T I N I . Lei, onorevole Presidente, mi ha preceduto: anch'io penso che sarebbe bene sentire il parere del Governo senza chiudere la discussione generale.

Quanto al parere della 1^a Commissione, esso ci mette di fronte ad una situazione anomala che, responsabilmente, come appare dalle dichiarazioni di tutte le parti politiche, deve essere affrontata.

Se, com'è evidente, in base al parere della 1^a Commissione si pone l'esigenza di modificare il disegno di legge, per cui dovrà necessariamente essere riesaminato dalla Camera dei deputati, si potrebbe allora apportare anche qualche altra modifica; ma sem-

4^a COMMISSIONE24^o RESOCONTO STEN. (21 novembre 1973)

pre restando entro limiti che consentano di rimanere in sede deliberante e di giungere all'approvazione delle norme in discussione nei termini fissati.

Ora riterrei giunto il momento di ascoltare il pensiero del Governo, in relazione soprattutto a certe situazioni che porterebbero a difficili conseguenze di ordine psicologico, che potrebbero essere superate solo dall'assicurazione che in breve tempo seguirebbero soluzioni sul piano pratico. L'onorevole rappresentante del Governo dovrebbe dirci, tra l'altro, se si prevede qualcosa anche per quegli ufficiali già residenti nei territori cosiddetti non accessibili, come ad esempio la Dalmazia, e che con la legge 26 giugno 1965, n. 808, sono stati trattenuti in servizio, proprio in quanto provenienti da quei territori, fino al sessantacinquesimo anno. Essi si stanno battendo da oltre quindici anni per ottenere determinati benefici che ritengono conseguenti al loro lungo e particolare servizio, in rapporto agli altri ufficiali di complemento di cui parliamo; essi chiedono soprattutto di ottenere l'iscrizione al fondo di previdenza ed il diritto al relativo trattamento di quiescenza, con il riconoscimento dei benefici combattentistici. Ora per loro non è previsto nulla, per cui vorrei appunto sentire in proposito l'onorevole Sottosegretario di Stato.

T A N U C C I N A N N I N I. Io provengo dagli ufficiali di complemento — mi sembra necessario precisarlo — e me ne glorio; ho fatto la mia carriera come gli altri, dopo aver combattuto in tutta la prima guerra mondiale, studiando come gli altri, per mettermi alla pari. Ora è necessario che la situazione degli ufficiali di complemento sia sistemata, una buona volta, e anzi ciò sarebbe dovuto avvenire già da molto tempo: non sono quindi più possibili le esclusioni, ed è per tale motivo che ho presentato un emendamento, ritenendo che basterebbe una aggiunta all'articolo 3 per comprendere tutti.

Non ci si può però attendere che i suddetti ufficiali di complemento siano promossi al grado superiore prima degli uffi-

ciali appartenenti al ruolo speciale. Chi sono costoro? Essi hanno una provenienza unica: dopo le scuole medie hanno frequentato le accademie e poi, disillusi da tante cose, sono entrati nel predetto ruolo, che garantiva loro una carriera ridotta, la quale li avrebbe portati al grado di colonnello e ad una pensione più o meno sopportabile, grazie alla quale avrebbero avuto la vecchiaia assicurata. Oggi, però, si vedrebbero superare dagli altri, solo perchè la legge porrebbe questi ultimi in servizio permanente favorendoli, senza quelle eliminazioni cui sono sottoposti gli appartenenti ai ruoli speciali; e ciò darebbe, com'è ovvio, luogo a fermenti, a richieste e via dicendo, provocando continue presentazioni di leggine e scontentando tutti. Sarebbe quindi il caso, ripeto, di provvedere in merito, in modo da evitare ulteriori complicazioni.

B U F F O N E, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero anzitutto ringraziare i senatori di tutte le parti politiche, che hanno voluto esprimere il loro pensiero in ordine ai provvedimenti in discussione, per la sensibilità manifestata nei confronti di norme intese soprattutto a sanare situazioni angosciose, che si trascinavano da molto tempo.

Com'è noto, la materia è stata oggetto di una serie di provvedimenti di legge discontinui. Noi riconoscemmo a suo tempo agli interessati la possibilità di rimanere in servizio per sei anni, sei mesi e un giorno, dopo di che si constatò che era stata loro preclusa ogni possibilità di reinserimento nella vita civile; si varò allora il provvedimento, da loro stessi sollecitato, che portava a 19 anni, sei mesi e un giorno il periodo di servizio. Da tutto questo è nata l'esigenza di dare una disciplina organica a tutto il servizio di complemento, consentendo a chi ne fa parte di usufruire di tutti i benefici assistenziali e previdenziali di cui godono gli ufficiali in servizio permanente effettivo; e, come è già stato ricordato, un'apposita sottocommissione della Camera dei deputati, ai cui lavori ha partecipato a suo tempo anche il rappresentante del Ministero della di-

4^a COMMISSIONE

24° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1973)

fesa, ha rielaborato i vari progetti di legge che nel frattempo erano stati presentati sulla materia, dando vita al testo del disegno di legge n. 1330. In una prima stesura, opera della sottocommissione operante nella passata legislatura, erano presenti anche quelle norme che oggi il relatore intende proporre sotto forma di emendamenti, norme che in un secondo tempo non sono state più incluse dall'altro ramo del Parlamento.

Qual è la nostra posizione attuale, in riferimento al provvedimento? La recente legge sulla dirigenza fissa i ruoli chiusi per quanto riguarda i dirigenti della pubblica Amministrazione e disciplina tutta la materia in una certa maniera; per cui non è che, accogliendo con successivi provvedimenti le pur giuste rimostranze dei ruoli speciali, si possano ristabilire le distanze tra gli uni e gli altri, perchè se lo facessimo determineremmo la rottura di quell'equilibrio che ci stiamo sforzando di raggiungere nel quadro del personale delle Forze armate. Oggi la precettazione, e quindi l'arruolamento degli ufficiali, avvengono attraverso le accademie, alle quali la scarsa vocazione, com'è noto, porta un numero sempre più ridotto di aspiranti: la scelta, cioè, non avviene più nel rapporto di uno a dodici, di uno a quindici, ma la vediamo ridotta nel rapporto di uno a quattro, talvolta di uno a due; il che determina l'ammissione alle accademie stesse di un materiale umano assolutamente scarso. Pertanto, attraverso il complemento, si effettua anche una selezione di ufficiali da immettere successivamente nel servizio permanente effettivo.

L'approvazione del disegno di legge numero 1330, nel testo attuale, finirebbe con l'osteggiare ogni possibilità di tener desto l'interesse degli ufficiali di complemento nei confronti dei concorsi per il passaggio al servizio permanente effettivo. Infatti, con le norme in discussione gli ufficiali di complemento vengono agevolati rispetto agli altri, il che darà luogo ad un impoverimento dei ruoli del servizio permanente effettivo. Il problema si pone, pertanto, in termini molto drastici: la politica dell'assistenza esula dal riordino di tutta la materia e non ci permet-

terebbe di partire finalmente in termini di serietà nei confronti dei problemi della Difesa. Poniamo, infatti, mente ad un caso che può verificarsi: quello di un ufficiale proveniente dal complemento, che è arrivato al grado di tenente o di capitano, il quale partecipa ad un apposito concorso, è promosso, passa nel servizio permanente effettivo, dove riprende la carriera come sottotenente, in quanto va ad inquadrarsi nel ruolo normale; per cui ha perso l'anzianità ed il grado precedentemente conseguiti. In base alle norme in discussione, coloro che avevano sostenuto le prove di concorso assieme a lui ed erano risultati respinti, potrebbero ora superarlo in carriera; senza contare che delle norme siffatte determinerebbero uno sconvolgimento sul piano della carriera nel ruolo speciale unico.

Ora voi sapete che nel 1975, terminato l'esodo di personale determinato dalle norme della legge sugli ex combattenti, si dovrà assolutamente riesaminare tutta l'impostazione del ruolo speciale unico, perchè in esso sono transitati gli ufficiali provenienti dal complemento, quelli dell'ausiliaria, nonché una parte di quelli del servizio permanente effettivo; ed altri li introdurremmo con le nuove norme. Dobbiamo pertanto fare il punto in ordine alle esigenze dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ristrutturati in base alla nuova legge ordinativa; ma una legge del genere parte dal presupposto che esistano dei ruoli assestati. Noi oggi vogliamo forse introdurre dei criteri che ci costringerebbero in futuro non ad operare delle scelte, ma ad agire come se fossimo un'opera di assistenza e non, invece, come coloro i quali debbono predisporre i programmi di sviluppo strutturale, organizzativo, giuridico, normativo di tutto il personale della Difesa?

Per i suddetti motivi, pur considerando che il provvedimento è urgente, perchè altrimenti cadrebbe la mannaia sulla testa di tanta povera gente, il Governo non può appoggiarlo nella sua attuale formulazione.

Se la Commissione venisse nella determinazione di approvare il testo attuale, il Governo dovrebbe richiedere la rimessione in

4^a COMMISSIONE24^o RESOCONTO STEN. (21 novembre 1973)

Aula del provvedimento perchè esso sconvolgerebbe la struttura delle Forze armate in modo tale che non riusciremmo più ad inserire armonicamente questa categoria tra le altre, in sede di assestamento dei ruoli e delle carriere.

Pertanto chiedo alla Commissione, facendomi la proposta del Presidente di non chiudere la discussione generale, di consentirmi di avere degli incontri a livello tecnico per cercare di conciliare quello che è possibile conciliare, in modo che domani mattina io sia in grado — per lo meno me lo auguro — di presentare degli emendamenti che consentano di sbloccare il corso del disegno di legge nella stessa giornata. La buona predisposizione di tutte le parti politiche nei confronti di questo provvedimento ci pone nella condizione di varare una buona legge che, accogliendo sostanzialmente le istanze degli ufficiali di complemento, non determini una rottura dell'equilibrio interno delle Forze armate; eventualità che obbligherebbe il Governo a chiedere, come ho già detto, la rimessione del provvedimento all'esame dell'Assemblea con tutto il conseguente danno, facilmente immaginabile, per gli interessati. Certo non possiamo recar danno all'istituzione per venire incontro ad alcuni elementi; pertanto, dobbiamo valutare insieme le diverse possibilità che ci permettano di varare una legge che si cali nella realtà non sconvolgendola, ma cercando di avvicinare le varie tesi, avendo a cuore l'integrità delle Forze armate. Verremmo, altrimenti, a incidere in modo non coerente sui criteri che ci siamo fissati: lavorare in questi mesi per predisporre quelle norme che consentano di dar vita alla ristrutturazione delle Forze armate e, quindi, alla nuova legge ordinativa.

Poichè entro il 1975 bisognerà rivedere tutte le norme che regolano il ruolo speciale unico, la Commissione potrebbe approvare un apposito ordine del giorno che impegni il Governo a rivedere tutta la materia del ruolo speciale unico, inserendo in questa logica anche il ruolo del complemento, in modo da determinare un assestamento organico senza turbare profondamente l'equilibrio esistente.

Una sola osservazione per quanto riguarda le preoccupazioni della 1^a Commissione. La 1^a Commissione deve rendersi conto che la legge di bilancio deve seguire i bisogni e le necessità annuali delle Forze armate; noi possiamo fissare, cioè, i massimi oltre i quali non si può andare, ma non possiamo fissare un organico preciso, perchè solo annualmente si individuano le necessità.

Il tormento delle Forze armate è che esse hanno bisogno di un numero rilevante di ufficiali subalterni per l'inquadramento dei reparti, mentre hanno un bisogno minore di ufficiali di grado elevato. Uno dei motivi che ci spinge ad operare con alcuni emendamenti intorno a questo provvedimento è quello di non consentire che nella posizione di tenente colonnello o di colonnello venga a collocarsi un numero enorme di persone che finiscono con l'assorbire tutte le disponibilità di bilancio; noi dobbiamo utilizzare il personale nel momento in cui ci serve per inquadrare i reparti minori. Ecco perchè ho fatto riferimento alla legge di bilancio, perchè con questa si fissa un massimo in ordine alle possibilità di concedere le rafferme.

In definitiva noi, necessariamente, dobbiamo mantenere elevata la possibilità di trattenimento in servizio degli ufficiali subalterni per l'inquadramento dei reparti minori, senza generare un numero enorme di carriere che, col passare degli anni, finirebbe per assorbire l'intera sostanza del bilancio; a questo punto non avremo più delle Forze armate, ma una mutua di assistenza! Non dimentichiamo che oggi l'incidenza delle spese per il personale raggiunge circa il 65 per cento dell'intero bilancio: vogliamo ancora aumentarla?

S P O R A . Qual è stato il parere del Governo alla Camera? Penso che la mia sia una curiosità legittima, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Dovremo vedere gli atti, collega Spora; certo è che il parere è stato favorevole.

S P O R A . Nel frattempo sono, dunque, maturate nuove idee?

4^a COMMISSIONE

24° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1973)

BUFFONE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. La validità del sistema bicamerale, in definitiva, senatore Spora, è data proprio da questo.

SPORA. Mi permetta di dissentire, onorevole Sottosegretario, perchè il bicameralismo non deve essere usato dal Governo a questo scopo!

BURTULO, *relatore alla Commissione*. Poichè la discussione generale non è stata ancora chiusa, possiamo considerare questo momento come un interludio. Io non risponderò agli interventi che si sono svolti oggi, ma prego il Presidente — al fine di una chiara e approfondita discussione — di invitare i colleghi che intendessero presentare degli emendamenti a farlo subito, in modo che, se vi fosse l'esigenza di dover ricorrere al parere di altre Commissioni, lo si possa fare senza indugio.

PRESIDENTE. Poichè il disegno di legge così com'è non riceve l'approvazione del Governo, il quale intende presentare degli emendamenti, faccio mio l'invito rivolto dal relatore.

PELIZZO. A me sembra, onorevole Presidente, che noi dovremmo imboccare una via diametralmente opposta a quella cui si è ora accennato, cioè quella della presentazione di emendamenti. Se vogliamo essere coerenti con quanto detto in precedenza, noi dovremmo cercare di evitare modifiche, sostituendole magari con un ordine del giorno attraverso il quale, quegli elementi correttivi, cui ha accennato il rappresentante del Governo, possano, dopo l'approvazione del presente disegno di legge, essere riproposti per mezzo di un nuovo provvedimento di legge ed approvati per consentire una ristrutturazione della materia. Diversamente non ne usciamo. Ora ho sentito parlare anche di un'eventuale rimessione del provvedimento in Aula; senza voler entrare nel merito, faccio presente che seguendo questa via rimandiamo in alto mare un disegno di legge sulla cui urgenza siamo tutti

d'accordo. Avendo riconosciuto tale urgenza fondata, cerchiamo, d'accordo con il Governo, di vedere su quali punti la Commissione deve orientarsi per predisporre un ordine del giorno che inviti il Governo a presentare in un secondo momento delle norme modificative a determinate disposizioni contenute nel presente disegno di legge. Questo consentirà di non rendere vano quello che è stato finora fatto, perchè in Aula la discussione chissà quando si inizierà, quanto durerà e come finirà. Sono dell'avviso che dobbiamo mantenere fermo quello che abbiamo raggiunto con la discussione finora svolta; nessuno, d'altra parte, si è espresso in senso contrario e lo stesso relatore, se ha accennato alla possibilità di emendamenti, lo ha fatto per spirito critico, perchè è doverosa da parte di un relatore una congrua obiettività nell'illustrazione di un provvedimento. Non vedo, poi, come potremmo giustificarci di fronte alla Camera, la quale ha discusso e approvato il disegno di legge in Commissione, mentre noi ricorremmo all'Assemblea.

BURTULO, *relatore alla Commissione*. Intendo precisare che, anche se ho accennato all'eventualità della presentazione di emendamenti, sono per l'approvazione del disegno di legge nel modo più celere possibile.

PRESIDENTE. Debbo anche io una precisazione al senatore Pelizzo: l'ipotesi della rimessione all'Assemblea è stata avanzata dal rappresentante del Governo e non rappresenta il punto di vista della presidenza della Commissione, la quale invece vorrebbe evitare che tale disgraziata ipotesi si verificasse.

MONTINI. Noi ci troviamo di fronte ad una realtà che è quella che è, cioè ad una dichiarazione motivata del rappresentante del Governo, che ha ribadito la necessità di modifiche. Il relatore, dal suo canto, ha detto responsabilmente che, dovendosi comunque parlare di emendamenti, vorrebbe essere tempestivamente messo a cono-

4^a COMMISSIONE

24° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1973)

scenza del loro contenuto. Potrebbe, perciò, darsi luogo ad una situazione più fluida, nella quale già un'altra volta siamo incorsi, portando a conoscenza del relatore quelle che potrebbero essere le modifiche, senza una presentazione formale di emendamenti e raccogliendo tutti gli elementi necessari, anche per quel che riguarda eventuali pareri della 5^a Commissione. In tal modo, il relatore e la Commissione tutta avrebbero la possibilità di continuare la discussione in sede deliberante salvaguardando determinate posizioni che, allo stato, appaiono ancora, in qualche modo, impregiudicate.

B R U N I . Dopo le dichiarazioni del Governo sento il dovere, a nome del Gruppo comunista, di precisare ulteriormente la nostra posizione. Tutti conosciamo il tormentoso *iter* del disegno di legge che stiamo discutendo: la materia che stiamo trattando è stata oggetto di 17 proposte di legge alla Camera, di due disegni di legge al Senato; non credo che tante iniziative siano state prese solo per *hobby*; il disegno di legge n. 1330 è il riflesso di una situazione oggettiva, dello stato di disagio che non solo noi parlamentari, ma anche il Governo ha sottolineato poc'anzi. È inutile, dunque, nascondere la nostra meraviglia di fronte alla presa di posizione del Governo, il quale viene a dirci che il provvedimento così com'è non può essere approvato e che se il pericolo di un'approvazione apparisse imminente intenderebbe chiederne la rimessione in Aula.

Noi avevamo avuto sentore già da ieri di un'opposizione da parte del Governo, ma pensavamo che al massimo si sarebbe espressa nel sottolineare l'esigenza di apportare emendamenti di un certo tipo che non allontanassero troppo nel tempo l'approvazione del disegno di legge.

Mi pare, comunque, e concludo, che l'indirizzo della Commissione sia quello di rinviare a domani il seguito della discussione generale.

P R E S I D E N T E . Certo, per quello che potrà essere necessario a determinare il completamento, dal momento che la maggior parte della discussione mi sembra si sia già svolta.

È mia intenzione, onorevoli colleghi, rinviando il seguito della discussione, consultarmi con l'onorevole Sottosegretario per vedere di far sì che la riserva prima espressa dal Governo non finisca per comportare un diverso *iter* del disegno di legge n. 1330. Ritengo di essere in grado, domani stesso, di prospettare la situazione alla luce di tutti gli elementi di valutazione, in modo che la Commissione possa trarne le conclusioni.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviata alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 12,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO